



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

RELAZIONE SULLA GESTIONE

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Villanovaforru ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

PREMESSA

In attuazione dell'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che per gli enti locali ha trovato compimento con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Comune di Villanovaforru è tenuto a redigere il bilancio consolidato, strumento che rendiconta l'attività istituzionale svolta ed i risultati ottenuti da parte di tutte le strutture che fanno capo all'ente locale, comprendenti sia le articolazioni organizzative interne, sia i soggetti terzi controllati o partecipati che erogano servizi per suo conto e sui quali l'amministrazione esercita il controllo analogo.

La finalità del bilancio consolidato è quella di fornire una rappresentazione completa ed esaustiva dell'azione amministrativa esercitata dal Comune, in tutte le sue ramificazioni, per dare la migliore risposta possibile ai bisogni della comunità locale.

La costruzione del bilancio consolidato avviene attraverso un processo di analisi e raccolta dati sulle modalità di erogazione dei servizi pubblici locali e sui soggetti che collaborano con l'amministrazione in tale erogazione. Il Comune, in questo processo, assume la veste di soggetto capogruppo ed individua le entità terze che costituiscono il gruppo "aziendale" di riferimento per l'esercizio dell'azione amministrativa, verificandone infine la rilevanza o meno ai fini di una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Il primo passaggio di questo processo è la definizione del gruppo amministrazione pubblica, che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'ente capogruppo. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione. Ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile applicato sul bilancio consolidato (all. 4/4 al

D.Lgs. 118/2011), costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dall'attività svolta:

- **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

- **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015- 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. In fase di prima applicazione e fino all'esercizio 2017, sono considerate società partecipate anche le affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ciascuna amministrazione definisce il proprio gruppo attraverso un procedimento ricognitorio formalizzato da una deliberazione dell'organo esecutivo che approva l'elenco dei soggetti che ne fanno parte. Con il medesimo provvedimento (o con separato atto dello stesso organo), l'ente individua, fra i componenti del gruppo, quelli che risultano rilevanti ai fini della redazione del bilancio consolidato. L'amministrazione capogruppo può infatti escludere dal perimetro di consolidamento gli organismi, enti e società la cui attività non appare significativa al fine di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo. In particolare, è facoltà dell'ente non includere nel bilancio consolidato i soggetti per i quali è dimostrata l'irrilevanza, in senso:

- assoluto: quando la partecipazione dell'ente capogruppo è inferiore all'1%;
- relativo: quando il bilancio del soggetto presenta un'incidenza inferiore al 10% rispetto al corrispondente valore patrimoniale o economico del capogruppo per ciascuno dei seguenti aggregati: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

Una volta determinate le entità che rientrano nel perimetro di consolidamento, l'ente capogruppo invia a queste le direttive per la comunicazione dei dati e l'invio della documentazione necessari

alla redazione del consolidato. Dovranno essere forniti in particolare i bilanci di esercizio o i rendiconti oggetto di consolidamento, ovvero, per i soggetti che a loro volta sono a capo di un gruppo aziendale, il relativo bilancio consolidato, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Inoltre, dovranno essere comunicati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche di bilancio e le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti appartenenti al gruppo ai fini della loro neutralizzazione nel consolidamento dei conti.

L'ente capogruppo deve poi individuare il metodo di consolidamento da utilizzare per ciascuno dei soggetti che occorre inserire nel conto, avuto presente che:

- per gli enti e società controllati dal capogruppo, occorre utilizzare il **metodo integrale**, aggregando, voce per voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l'intero importo delle poste contabili (rettificate per l'elisione delle partite infragruppo);
- per gli altri enti e società, sui quali il capogruppo non esercita il controllo, occorre utilizzare il **metodo proporzionale**, ovvero l'aggregazione delle poste contabili per un importo proporzionale alla quota di partecipazione.

I dati che pervengono all'ente devono essere controllati e parificati prima di procedere alle scritture contabili di rettifica che conducono allo stato patrimoniale e conto economico consolidato, le quali consistono principalmente in:

- rettifica delle voci di bilancio per assicurare **l'uniformità dei criteri di valutazione** utilizzati dai vari soggetti che compongono il gruppo (nel caso si deroghi al principio di uniformità, occorre motivare la scelta e dare notizia dei criteri difformi in uso);
- **eliminazione delle operazioni infragruppo**, consistente nell'elisione di saldi reciproci che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo (costi/ricavi, oneri/proventi, crediti/debiti, utili/perdite, etc.): il bilancio consolidato deve riflettere unicamente i rapporti intercorsi fra le entità ricomprese nel perimetro di consolidamento e i terzi estranei al gruppo;
- **neutralizzazione delle partecipazioni infragruppo**, sostituite dalla corrispondente quota di attività e passività afferente il capogruppo, con contestuale determinazione di eventuali differenze di consolidamento;
- identificazione delle **quote di pertinenza di terzi** (in caso di applicazione del metodo di consolidamento integrale), per evidenziare la quota di patrimonio netto e di risultato economico di esercizio che, pur conteggiata nel bilancio consolidato in quanto derivante da

un soggetto controllato dal capogruppo, resta ascrivibile alla partecipazione minoritaria di soggetti terzi, diversi dall'ente controllante;

- **consolidamento vero e proprio**, attraverso l'aggregazione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, in misura integrale o proporzionale a seconda del metodo di consolidamento applicabile;
- **redazione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidato**, nonché della relazione sulla gestione e della nota integrativa che li accompagnano.

GAP e perimetro di consolidamento del Comune di Villanovaforru

Con Deliberazione G.C. n° 101 del 24/09/2018 e n. 107 del 10/10/2018 di aggiornamento della deliberazione G.C. n. 101/2018 l'Ente ha individuando i soggetti facenti parte del GAP del Comune di Villanovaforru, in attuazione del principio contabile applicato al bilancio Consolidato. Tale elenco comprende i seguenti organismi enti e società:

| Classificazione | Denominazione | Quota di partecipazione | Missione e tipologia |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Enti strumentali partecipati | EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna | 0,04091 % | h) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| | Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia | 5% | Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| Società partecipate | Abbanoa S.p.A. | 0.00452084 % | h) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

Il Comune di Villanovaforru non ha costituito organismi strumentali, né detiene il controllo di alcun ente o società di cui possiede una partecipazione.

Oltre ai soggetti inseriti nell'elenco, il Comune di Villanovaforru detiene una partecipazione pari 1,301% nel GAL Marmilla Scarl a maggioranza di capitale privata e pertanto escluso dal gruppo di amministrazione pubblica.

Segue un'illustrazione sintetica dei soggetti compresi nell'elenco:

ABBANO S.P.A.

Forma giuridica e rapporto con il capogruppo: società per azioni, partecipata

Sede: via Straullu, 35 – 08100 Nuoro (NU)

Codice fiscale e partita IVA 02934390929

Oggetto sociale: esercizio delle attività relative alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito ottimale della Sardegna

Servizi gestiti per l'Ente: servizio idrico integrato

Contratto di servizio: nessuno

Soci partecipanti: RAS e quasi tutti i Comuni della Sardegna

Sito Internet: www.abbanoa.it

Amministratori del capogruppo che svolgono funzioni nel soggetto partecipato:
nessuno

EGAS ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA – EX ATO

Forma giuridica e rapporto con il capogruppo: ente di diritto pubblico, partecipato

Sede: via Cesare Battisti, n. 14 – 09123 Cagliari (Sud Sardegna)

Codice fiscale e partita IVA 02865400929

Oggetto sociale: funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato (servizio pubblico di interesse generale), scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione della tariffa all'utenza.

Servizi gestiti per l'Ente: partecipazione obbligatoria di tutti i comuni

Contratto di servizio: nessuno

Soci partecipanti: tutti i Comuni della Sardegna

Sito Internet: www.ato.sardegna.it

Amministratori del capogruppo che svolgono funzioni nel soggetto partecipato:
nessuno

CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA

Forma giuridica e rapporto con il capogruppo: Consorzio tra comuni della Marmilla, partecipato

Sede: Località Spinarba - 09022 - Strada Lunamatrona- Collinas

Codice fiscale 91006690928 e partita IVA 02378460923

Oggetto sociale: funzioni di organizzazione e sviluppo del turismo.

Servizi gestiti per l'Ente: gestione del patrimonio culturale e ambientale e sviluppo turistico del territorio.

Contratto di servizio: nessuno

Soci partecipanti: n. 20 comuni della Marmilla

Sito Internet: www.sacoronarrubia.it

Amministratori del capogruppo che svolgono funzioni nel soggetto partecipato:

Sindaco: Presidente dell'Assemblea dei soci

NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del primo bilancio consolidato del Comune di Villanovaforru secondo il dettato del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Come già accennato, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 101 del 24.09.2018 e 107 del 10/10/2018, oltre ad aggiornare i componenti del Gruppo di Amministrazioni Pubbliche del Comune di Villanovaforru, si è provveduto a definirne il perimetro di consolidamento.

Dall'analisi condotta emerge che i soggetti da coinvolgere nel processo di consolidamento dei conti del Gruppo Comune di Villanovaforru risultano essere la società Abbanoa SpA e il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia.

PRINCIPI E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati il bilancio al 31/12/2017 del Comune di Villanovaforru, il bilancio d'esercizio di Abbanoa (riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011) e trasmesso dalla società stessa in data 05/10/2018 e acquisito al protocollo del Comune al n. 5147 del 05/10/2018 e il Rendiconto di Gestione del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia approvato dall'Assemblea Consortile e trasmesso con nota prot. n. 1121 del 04/10/2018 ed acquisita al protocollo del Comune al n. 5164 del 05/10/2018.

Il Comune di Villanovaforru detiene una partecipazione largamente minoritaria nei due soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento e non esercita posizione dominante e funzioni di controllo, nemmeno di fatto, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Pertanto, il bilancio di tali Enti saranno consolidati attraverso il metodo proporzionale, e quindi sommando, voce per voce, gli importi di stato patrimoniale e conto economico del Comune di Villanovaforru con quelli delle società partecipate, previamente rettificati, uniformati e riproporzionati alla percentuale di partecipazione dell'ente capogruppo.

Si precisa infine che, il bilancio consolidato presenta degli piccoli scostamenti dovuti all'applicazione del metodo proporzionale che integra i valori di bilancio applicando percentuali di possesso arrotondate.

SCRITTURE DI PRECONSOLIDAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Al fine di rappresentare nel bilancio consolidato esclusivamente le transazioni avvenute ed i rapporti patrimoniali esistenti con le terze economie, devono essere eliminate le operazioni intercorse fra soggetti facenti parte del gruppo.

In particolare, effettuando il consolidamento con il metodo proporzionale, le partite infragruppo devono essere elise in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta.

La corretta procedura di elisione dei saldi reciproci presuppone l'equivalenza delle partite di reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Pertanto, si è proceduto come segue:

- per quanto i criteri di valutazione e di consolidamento tra i bilanci delle società sono state effettuate delle rettifiche per allinearli alle scritture dell'ente capogruppo attraverso la rilevazione di scritture di pre-consolidamento;
- per quanto concerne le operazioni ed i rapporti fra capogruppo e altro soggetto del perimetro, tornando una quota di valore contabile degli stessi proporzionale alla quota di partecipazione del Comune di Villanovaforru nell'entità partecipata.

La società Abbanoa ha provveduto a trasmettere i dati contabili richiesti in data 05.10.2018. Oltre al bilancio e alla nota integrativa, è stato trasmesso un prospetto di riepilogo dei dati di bilancio con le informazioni riguardanti le operazioni interne al gruppo.

Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia, incluso nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso con in data 04/10/2018 il rendiconto di gestione al 31/12/2017, completo di conto economico, stato patrimoniale e nota redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/2011.

Per quanto concerne le operazioni fra due soggetti del perimetro diversi dal capogruppo, non sono stati forniti i relativi dati dalle due società oggetto di consolidamento pertanto, non si è proceduto ad effettuare nessuna elisione.

Operazioni effettuate:

Segue pertanto un riepilogo delle rettifiche di preconsolidamento effettuate per omogenei i dati contabili di Abbanoa e il Comune.

COSTI / RICAVI ABBANOA

| DATO COMUNE | | DATO ABBANOA | | |
|--|----------|---|----------|---|
| PAGAMENTI BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | | DIFFERENZA |
| | | | | NOTE |
| € | 9.324,24 | € | 3.796,19 | € 5.528,05 |
| | | | | DIFFERENZA IMPUTABILE PRESUMIBILMENTE A PAGAMENTI EFFETTUATI SU COMPETENZE ANNI |

Con riferimento alle rettifiche si è proceduto a variare i ricavi, esposti nel bilancio della Società Abbanoa Spa e i costi del Comune per un importo di Euro 3.796,19 (in base al peso percentuale della Soc. Abbanoa Spa) che si riflette con una quota pari a €. 0,15.

La differenza di Euro 5.285,05 **non è stata oggetto di rettifica** in quanto non è chiara la natura della differenza, si potrebbe ipotizzare che si tratti di fatture emesse per consumi imputabili ad anni precedenti ma registrate dal comune tutte nel 2017. Considerato l'incertezza e il fatto che i principi contabili richiamano, per la discordanza tra crediti e debiti ma estendibile a tutti i casi di discordanza, un principio di base che è il seguente: "Qualora non sia possibile motivare tecnicamente la discordanza tra i crediti ed i debiti infragruppo (partite infrannuali, IVA split, etc...), l'Ente deve necessariamente procedere alla correzione del dato della società uniformandolo con il proprio."; non si è proceduto ad alcuna rettifica in quanto l'applicazione di tale principio avrebbe comportato una rettifica nei ricavi e nei crediti di Abbanoa di pari importo che avrebbe influito nel consolidato per Euro 0,25.

DEBITI / CREDITI ABBANOA

| VOCE STATO PATRIMONIALE ABBANOA | DATO ABBANOA | DATO COMUNE | DIFFERENZA | NOTE |
|--|-----------------|----------------|-------------------|---|
| ATTIVO - CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI | € 6.983,60 | € - | € 6.983,60 | DIFFERENZA IMPUTABILE PER € 6.208,03 A FATTURE INSOLUTE AL 31/12/2017 (FATTURE EMESSE PER DEPOSITI SU ANCIPO CONSUMI) E PER € 775,57 PER STIMA FATTURE DA FARE PER IL PERIODO 2017 |
| PASSIVO - DEBITI - ACCONTI | € 6.042,50 | € - | € 6.042,50 | DIFFERENZA IMPUTABILE PER € 6.042,50 QUOTA DI DEPOSITO CAUZIONALE , FATTURATA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |

Rettifica per credito di Abbanoa non presente nel bilancio del comune

Nel corso del 2017, a seguito di comunicazione pervenuta dalla Società Abbanoa e relativa alla situazione

debitoria/creditoria del Comune nei confronti della società si è provveduto alla verifica dell'estratto conto delle fatture emesse da Abbanoa e insolute al 31/12/2016. Dalla verifica è emerso, al netto delle fatture emesse dalla Società Abbanoa per depositi cauzionali per anticipo consumi (non Dovuti per i Comuni) un credito complessivo del Comune di € **2.915,88** a fronte di un debito di € **1.486,34**.

A seguito dei riscontri effettuati dalla Società Abbanoa e di comune accordo è stato consentito al Comune di utilizzare il credito residuo al netto del debito accertato, a compensazione delle fatture emesse nel corso del 2017 per un importo di € **1.429,00**.

Alla luce di quanto esposto e nelle more della conciliazione dei dati del Comune e di Abbanoa in questa fase si è operato nel seguente modo:

Abbanoa Spa espone crediti verso il Comune, per ruolo 2006, per un importo di Euro 6,208,03 mentre il Comune ha in bilancio debiti per Euro 0

Il valore non è oggetto di rettifica in quanto l'importo non è stato ancora riconciliato.

A supporto di tale *modus operandi* interviene il principio contabile che in caso di mancata riconciliazione richiama, per la discordanza tra crediti e debiti, un principio di base che è il seguente: "Qualora non sia possibile motivare tecnicamente la discordanza tra i crediti ed i debiti infragruppo (partite infrannuali, IVA split, etc...), l'Ente deve necessariamente procedere alla correzione del dato della società uniformandolo con il proprio.", e, considerato il fatto che l'applicazione di tale principio avrebbe comportato una rettifica nei debiti di Abbanoa che avrebbe influito nel bilancio consolidato per Euro 0,25, si è ritenuto opportuno non procedere ad alcuna elisione data l'irrelevanza della rettifica.

In merito al punto 4.2, ultimo periodo del principio contabile 4/4 prevede: "*L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa*".

Rettifica per debiti Abbanoa non presente nel bilancio del comune

Abbanoa espone debiti verso il Comune, per un importo di Euro 6.042,50 mentre il Comune ha in bilancio crediti per Euro 0.

Il valore non è stato oggetto di rettifica per gli stessi motivi su richiamati..

NEUTRALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE INFRAGRUPPO E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

A) Rettifica di preconsolidamento - inserimento della partecipazione nel bilancio del Comune

In fase di predisposizione degli atti propedeutici alla elaborazione del bilancio consolidato al 31/12/2017, si è accertato che la voce Partecipazioni dello stato patrimoniale - Attivo - non includeva la partecipazione del Comune nella società Abbanoa - Quota di partecipazione - **valutata al costo di acquisizione** - pari al 0,00452084% del capitale sociale al 31/12/2017 di Abbanoa pari ad un importo **€. 12.716,00**.

Pertanto la prima operazione che si rende necessaria è la rettifica di preconsolidamento, inserendo la partecipazione nel Bilancio del Comune valutata con il metodo del patrimonio netto - pari ad €15.318,99 - , con la precisazione che in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2018 si provvederà alle opportune rettifiche per l'inserimento nell'attivo patrimoniale dei valori delle partecipazioni del comune secondo i principi contabili.

+ partecipazione (15.318,99) valutata con il metodo del patrimonio netto;

+ capitale netto (riserva indisponibile) (15.318,99)

B) Eliminazione della partecipazione e della quota di PN

Il valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio del Comune, inserita in fase di preconsolidamento è di **€. 15.318,99**. La partecipazione ad Abbanoa è del 0,00452085%, e ai fini del calcolo del bilancio consolidato viene arrotondata alla 3 cifra decimale. La procedura, informatica in dotazione attualmente non consente l'indicazione della partecipazione alla ottava cifra decimale. La frazione attribuibile al Comune di Villanovaforru relativamente ad Abbanoa è pari a **€. 15.318,99** (percentuale di partecipazione considerata 0,004%), al netto dall'utile d'esercizio. La differenza tra partecipazione iscritta in bilancio comune e quota capitale netto, non genera alcuna differenza di consolidamento. Infatti la rettifica elide la partecipazione (incrementata in fase di preconsolidamento) e nello stesso tempo storna per pari importo il capitale netto della Soc. Abbanoa (considerato in base al peso di partecipazione).

In sostanza se si fosse iscritta correttamente la partecipazione, valutata al CN risultante nell'ultimo bilancio approvato da Abbanoa, l'ente nel consolidamento non avrebbe avuto alcuna differenza di consolidamento. Nel nostro caso con la prima rettifica, si è corretto l'errore di non aver considerato la partecipazione (inserendo la stessa tra le attività e la corrispondente riserva indisponibile) e poi si è proceduto all'elisione valori (partecipazione e riserve PN) per pari importo.

COSTI / RICAVI CONSORZIO

| DATO COMUNE | DATO CONSORZIO | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------|
| PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE | RICAVI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | DIFFERENZA | NOTE |
| € 3.800,00 | € 3.800,00 | € - | |

Rettifica di per costi Comune = ricavi Consorzio

- **Il Consorzio espone in bilancio ricavi nei confronti del Comune Villanovaforru per un importo di Euro 3.800,00 che corrisponde ai costi presenti in contabilità nel Comune**

Con riferimento alle rettifiche si è proceduto a variare i ricavi, esposti nel bilancio del Consorzio e i Costi del Comune per un importo di Euro 3.800,00 (in base al peso percentuale del Consorzio) che si riflette con una rettifica pari a Euro 190,00 (stornata dai ricavi del Consorzio e dai costi del Comune).

DEBITI / CREDITI CONSORZIO

Rettifica di per crediti e debiti reciproci

Non sono presenti rettifiche in quanto non risultano crediti/debiti reciproci.

NEUTRALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE INFRAGRUPPO E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

Non è stato iscritto, prudenzialmente alcun valore nell'attivo patrimoniale. La partecipazione al Consorzio è del 5%. La frazione attribuibile al Comune di Villanovaforru relativamente al Consorzio è pari a €. **709.336,66** (percentuale di partecipazione considerata 5%). Non essendoci valore di partecipazione la differenza dovuta allo storno delle riserve genera una differenza di consolidamento di €. **709.336,66**. Tale differenza essendo la partecipazione pari a zero risulta essere negativa è viene iscritta tra le riserve del patrimonio netto del bilancio consolidato. (Paragrafo 60 OIC 17).

Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] *“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la **“nota integrativa”**, che ha il compito di indicare:

- *“i criteri di valutazione applicati;*
- *le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- *la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*

- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- *la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;*
- *cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*
- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.*
- *l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:*
- *della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*
- *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*
- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.*
- *della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*
- *della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*
- *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*
- *l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente:*
 - a) *della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;*

- b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste di informazione al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di Villanovaforru".

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Seguendo quanto disposto dalla normativa e dai principi contabili applicati, dato che l'ente sta redigendo il proprio primo bilancio consolidato, non occorre l'elaborazione delle principali variazioni nelle consistenze delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito si riportano i prospetti del Conto economico e dello stato Patrimoniale Consolidati al 31/12/2017 del Comune di Villanovaforru.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro)

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2017 | | |
|--|----|------------------|
| Componenti positivi della gestione | € | 2.183.606,01 |
| Componenti negativi della gestione | € | 2.147.373,28 |
| Risultato della gestione operativa | € | 36.232,73 |
| Proventi e oneri finanziari | -€ | 4.404,77 |
| Rettifiche di valore attività finanziarie | € | 4,20 |
| Proventi e oneri straordinari | € | 5.374,04 |
| Risultato prima delle imposte | € | 37.206,20 |
| Imposte | € | 29.289,50 |
| Risultato dell'esercizio dopo le imposte | € | 7.916,70 |

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro):

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/2017 | |
|---|------------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | € 111.151,65 |
| Immobilizzazioni materiali | € 10.890.942,07 |
| Immobilizzazioni finanziarie | € 4.383,93 |
| Totale immobilizzazioni | € 11.006.477,65 |
| Rimanenze | € 2.254,70 |
| Crediti | € 438.936,36 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € - |
| Disponibilità liquide | € 1.431.455,01 |
| Attivo circolante | € 1.872.646,07 |
| Ratei e risconti attivi | € 14,53 |
| Totale attivo | € 12.879.138,25 |
| Patrimonio netto | € 8.963.859,38 |
| Patrimonio netto del gruppo | € 8.963.859,38 |
| Patrimonio netto di terzi | € - |
| Fondo per rischi e oneri | € 3.715,72 |
| TFR | € 78,23 |
| Debiti | € 593.589,33 |
| Ratei e risconti passivi | € 3.317.895,59 |
| Totale passivo | € 12.879.138,25 |

Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1).

Lo stesso principio evidenzia altresì che «è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base».

Nella particolare situazione del Gruppo Comune di Villanovaforru, relativamente alla società partecipata Abbanoa S.p.a., la quale svolge un'attività caratterizzata da elevatissimo grado di specializzazione, si ritiene opportuno mantenere validi i criteri di valutazione da essa adottati in particolare per le poste patrimoniali e per l'ammortamento delle immobilizzazioni.

Deve essere peraltro evidenziato che i criteri di valutazione risultano quasi totalmente **uniformi, derivando dall'applicazione delle norme civilistiche, che sono sostanzialmente** mutuati anche nella contabilità economico-patrimoniale degli enti locali. Di seguito si riepilogano le principali linee guida per la valorizzazione delle poste contabili:

Immobilizzazioni materiali e immateriali: costo storico al netto fondo ammortamento;

- **Immobilizzazioni finanziarie:** costo d'acquisto o metodo del patrimonio netto;
- **Rimanenze:** costo medio ponderato;
- **Crediti:** presunto valore di realizzo;
- **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:** costo di acquisto;
- **Disponibilità liquide:** valore nominale;
- **Fondi rischi e oneri:** analisi prudenziale del rischio;
- **TFR:** valore nominale;
- **Debiti:** valore nominale;
- **Proventi e ricavi:** principi di prudenza e di correlazione con la copertura del costo (per l'ente locale capogruppo, vale l'accertamento contabile di entrata, ma in ogni caso i principi contabili, attraverso le operazioni di reimputazione, assicurano la correlazione fra proventi e costi di esercizio)
- **Oneri e costi:** principio dell'inerenza (per l'ente locale capogruppo, l'inerenza è assicurata dalla contabilizzazione del costo nella fase della liquidazione, successivamente rettificato attraverso la verifica delle somme conservate a residuo, che si configurano come costi d'esercizio correlati a "fatture da ricevere")
- **Ammortamenti:** utilità consumata del bene durevole (in questo caso le aliquote utilizzate dalla società Abbanoa S.p.a. differiscono lievemente, ma si ritiene congruo non effettuare la ricostruzione dei piani di ammortamento utilizzando le aliquote del capogruppo, proprio per la specificità delle attività svolta dalla società in parola e tenuto conto anche della infinitesimale quota di partecipazione del Comune nella stessa società.

Ammontare dei Debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni

Non esistono debiti e crediti iscritti nello stato patrimoniale consolidato di durata residua superiore a cinque anni.

Composizione delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "altri Accantonamenti"

Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio precedente ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi e assicurazioni.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di

competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

Per quanto concerne le società controllate e partecipate i ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile), ivi compresi quelli originati dai contributi in conto impianti.

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti.

Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

Interessi e altri oneri finanziari

L'importo di altri oneri finanziari è riconducibile agli interessi passivi verso fornitori del servizio idrico integrato. Mentre quella relativa a interessi passivi (voce 21 a del conto economico) è dovuta alla quota di interessi sostenuta per ammortamento mutui del Comune di Villanovaforru

Compensi spettanti agli amministrazioni e ai sindaci dell'Ente capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche nelle società partecipate

Attualmente il sindaco del Comune di Villanovaforru ricopre l'incarico di Presidente dell'Assemblea dei soci nel Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia. Per tale incarico non percepisce alcun compenso.

Proventi e oneri straordinari

Le voci di rilievo sono riconducibili essenzialmente alle sopravvenienze attive/passive e insussistenze del passivo/attivo registrate nel conto economico del Consorzio sa Corona Arrubia. Per una disamina approfondita della natura di tali voci si rimanda alle rispettive note integrative allegata ai bilanci delle partecipate.

Strumenti finanziari derivati

Abbanoa s.p.a. ha sottoscritto uno strumento finanziario derivato. Per maggiore completezza si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di Abbanoa S.p.A. L'infinitesimale quota di partecipazione del Comune di Villanovaforru nella società non espone l'Ente a rischi derivanti dalla sottoscrizione di tale strumento finanziario.

Villanovaforru 24/10/2018